SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1340-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

3ª (Affari esteri)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1978

Elezione dei rappresentanti dell'Italia alla assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge trae la sua origine dall'Atto comunitario di Bruxelles del 20 settembre 1976 ratificato dal Parlamento italiano con legge 6 aprile 1977, n. 150. In quell'occasione si svolse alla Camera e al Senato, grazie anche alle efficaci e apprezzate relazioni dell'onorevole Aldo Moro e del senatore Fenoaltea, uno dei dibattiti più appassionati e approfonditi, destinato certamente ad accrescere il cospicuo patrimonio della nostra storia parlamentare.

Credo quindi che ben poco si possa aggiungere a quanto egregiamente detto sia pure nello spettro delle diverse angolazioni politiche, sui precedenti storici, culturali e politici, sulle tormentate e alterne vicende di questi 21 anni di vita comunitaria, sul contributo di eminenti europeisti, — politicamente e/o culturalmente impegnati — di forze politiche che hanno originato, promosso e secondato questo grande movimento verso la costruzione europea.

Ma una brevissima sintesi di prospettive ricavata da quel dibattito mi pare pure necessaria come premessa al primo atto concreto che investe, per la prima volta nella nostra storia, il popolo europeo di diritti sovrani.

Ecco perchè il richiamo alla logica europea nella discussione di una legge — per sua stessa natura così intrisa di interessi particolaristici e a volte persino personalistici — mi pare doveroso.

Una logica non dell'astratto, ma del reale nutrita di spirito critico e di coscienza dei limiti.

Proprio l'esperienza di questi anni dovrebbe soccorrerci nel metterci in guardia contro illusioni future.

La prima, negativa, è quella che ci deriva dalla caduta della Comunità europea di difesa. Tralasciando le luci e considerando le ombre, dobbiamo constatare quanto la paura del riarmo tedesco abbia fatto premio sul pericolo dell'espansione sovietica. Segno che la paura può essere stimolo, mai elemento connettivo determinante.

Una seconda illusione, quella economicista che appartiene alla fase da noi vissuta in questi anni, e secondo la quale l'abbattimento delle barriere doganali, la costituzione di un unico mercato, le prime deboli strutture sovranazionali, avrebbero creato le trame più efficaci e diramate per il passaggio alla fase dell'unione politica. È stato il limite del funzionalismo, mortificato dapprima dallo scollamento delle politiche degli Stati — basti pensare alle vicende monetarie — e poi dal prevalere delle decisioni del Consiglio secondo visioni compromissorie o mediative tra i singoli Stati.

Siamo ora di fronte alla terza illusione che non deriva tanto dal limite dei poteri dell'eligendo Parlamento europeo, quanto dalla stessa crisi che investe i Parlamenti nazionali. E ancora più lontana può apparire l'Europa dei popoli se si prende atto della crisi di partecipazione e della difficoltà delle forze politiche di ritrovare un nuovo, più adeguato rapporto con una società quale quella occidentale in cui i fermenti si moltiplicano ed in cui i problemi della qualità della vita, della salvaguardia della natura e della persona umana pongono interrogativi sempre più inquietanti.

Visione pessimistica dunque? No, coscienza del limite in cui si è costretti ad operare, ma in cui il ruolo delle forze politiche e della loro volontà comune può farsi decisivo.

È ad esse che è affidato il ruolo primario — in questa prima grande occasione — perchè avanzi la coscienza popolare europea, sostegno sicuro di un processo unitario.

Il ruolo fondamentalmente unitario di forze politiche ideologicamente contrapposte nella fase risorgimentale della nostra storia

è un esempio confortante. Ma nel caso dell'Europa si richiede anzitutto alle forze politiche affini presenti nei vari Paesi un grande sforzo verso le rispettive integrazioni. Se non è maturo oggi il momento per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Roma del 1957, invocato con tanta passione europeistica dal senatore Scelba, vi è però la fondata possibilità che si realizzi una concentrazione democratica fra le cinque grandi forze reali che caratterizzano il pluralismo politico degli europei: quella laico-liberale, quella socialista, quella cristiano-democratica, quella eurocomunista e persino la cosiddetta eurodestra se rimane nella logica di una restaurazione, intesa come movimento culturale e democratico di conservazione di antichi valori.

Al limite delle illusioni fa riscontro quello non meno serio rappresentato dagli Stati, dalle loro strutture, dal loro bagaglio storico. Le resistenze inglesi e francesi al processo di integrazione sono comprensibili avuto riguardo alle loro storie e alle loro posizioni plurisecolari di egemonismo.

Quanto saggezza — in proposito — nella proposta, fatta alla Camera dall'onorevole Ruiz, di abolire nei nostri nove Paesi tutte le festività che ricordino le guerre civili fra europei: esse appartengono alla storia passata e non servono a costruire la storia di domani.

I vizi delle politiche nazionali di tutti i Paesi che hanno avviluppato il processo di crescita delle istituzioni sovranazionali europee, la tendenza di alcuni Stati a favorire modelli propri di sviluppo nell'ambito delle istituzioni europee e la colpevole assenza di altri da questo confronto, la tendenza alle intese tra Stati ad economia più forte sono ostacoli assai difficili da rimuovere. Ma anche qui la rottura dei modelli nazionali, il superamento dei vizi storici, l'inversione alla tendenza verso i direttori fra Stati sono affidati alla capacità di integrazione fra le forze politiche.

Nel momento in cui questo processo di integrazione avrà raggiunto la fase congressuale, la competizione fra Stati e loro modelli potrà dare il passo a una vera e reale svolta delle istituzioni europee. Non ho timore di rilevare come neanche la Democrazia cristiana — che vanta una militanza attiva ed antica di europeismo — per egoismo di tendenze abbia coraggiosamente promosso e secondato, nell'ambito europeo del movimento dei cattolici democratici, la strada integrazionista. L'ultimo e più importante limite è quello che riguarda l'identità politica dell'Europa, e non si ricerca il principio di identità senza che ad esso si accompagni il principio di non contraddizione. Cioè quello di essere sè rispetto ad altri; la ricerca e l'affermazione di un ruolo nel quadro dell'esistente: gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il Terzo mondo, la Cina.

Il rapporto America-Europa in quanto alleanza difensiva non solo non è in discussione ma ha trovato anche nel nostro paese riconoscimenti di cui occorre prendere atto, così come del resto il revisionismo dei successori di De Gaulle ha consentito il pieno ritorno della Francia nella NATO.

Ma è indubbio che il rapporto America-Europa abbia subito scosso non lievi. Il senatore Ajello ha voluto indicare, distinguendo tra il Kissinger-professore e il Kissinger-segretario di Stato, la profonda dicotomia tra un rapporto kennediano di *partnership* ed uno metternichiano di egemonia. Aggiungo che la dottrina Sonnenfeld ha segnato una involuzione preoccupaute. Il crollo del sistema di Bretton Woods e le sue conseguenze di ricorrenti tensioni monetarie non sono soltanto fatti economici, sono anche effetti di nodi politici irrisolti. La decisione di Nixon del 15 agosto 1971, dettata da insorgenze isolazionistiche, ha messo a nudo non tanto l'egemonismo americano quanto la fragilità di una *partnership* europea incapace di rinunciare ai vantaggi — nessuno escluso — derivanti allora dalla convertibilità del dollaro e dallo stesso sistema di integrazione militare, ma anzi preoccupata dei costi che una politica più autonoma è destinata a comportare.

Una crisi dunque in cui gli Stati europei hanno perduto, nella fattispecie, la grande occasione di offrire un sistema di regionalismo monetario atto ad avvicendare la moneta dichiarata inconvertibile. Il discorso potrebbe portarci lontano e farci riflettere

amaramente sulla fine dei progetti Werner e Tindemans e della conclamata dichiarazione dell'Aja 1969 che fissava la scadenza dell'unione monetaria al 1980.

Mi auguro che i recenti accordi sul sistema monetario europeo (SME) si rivelino più consistenti.

La *partnership* non può essere un prezioso dono ereditario del compianto presidente Kennedy ma è una conquista di spazio nell'ambito di un duraturo rapporto di alleanza che presuppone la presenza di una Europa unita prima ancora che nelle istituzioni in un ruolo e in un disegno che sembrano ancora lontani.

Quanto all'Unione Sovietica la fase distensiva non può farci ignorare la realtà tuttora esistente degli schieramenti contrapposti e dello scarso successo nel perseguirne la progressiva smobilitazione. Helsinki rappresenta un fatto importante oggettivamente perchè si discute su tre « panieri » di problemi (di coooperazione, disarmo, diritti civili) sui quali il dialogo è essenziale.

Ma perchè Helsinki non diventi un feticcio è necessario che aumenti il peso autonomo degli Stati e l'oggettività dei problemi si imponga rispetto agli interessi anche di propaganda delle superpotenze.

Processo lento ma non impossibile, anche perchè il sistema bipolare si presenta politicamente indebolito. Scrive Barzini, da liberale libero, sul « Corriere della Sera »: « le due superpotenze ci stringono da Est e da Ovest come in uno schiaccianoci; i loro antagonismi determinano la nostra vita di oggi e del nostro futuro; ciascuna giustifica la propria pressione con la necessità di difendersi dall'altra, ciascuna persegue un suo impossibile sogno ideologico, ciascuna vuole trasformare il mondo, noi prima di tutto, a sua immagine e non può rinunciare a nessun costo alla sua missione storica. Le due superpotenze sono state fondate, esistono e giustificano la loro esistenza quasi unicamente per insegnare agli abitanti del mondo un altro modo di vivere, lavorare e farsi governare; ciascuna delle due affronta inoltre, in questo momento, una grave crisi morale, la scoperta che la realtà è poco malleabile, l'uomo non corrisponde sempre al modello immaginato per lui e la storia non obbedisce purtroppo a leggi formulate da filosofi del tempo dei bisnonni o degli avi; per questo molte loro decisioni sono incomprensibili e pericolose per noi perchè imposte non da necessità storiche o dalla difesa di precisi interessi comuni, ma dalle ideologie e da loro esigenze interne, generate dalle viscere del loro passato ».

Osservazioni molto giuste; ma le due superpotenze sono una realtà e la realtà si può modificare soltanto in un lento processo che può offrire all'Europa lo svolgimento di un ruolo legato alla carica di libertà, di umanesimo, di democrazia e di partecipazione che essa oggi rappresenta avendo bruciato i miti eurocentrici del passato e avendo scelto la strada della convivenza, del rispetto e dell'apertura verso culture e mondi diversi. Ecco perchè, accanto a questo sforzo di miglioramento di un rapporto di diversa natura con le superpotenze, occorre adoperarsi verso altre direzioni che sono destinate a comporre in un futuro forse non troppo lontano nuovi equilibri internazionali. Una prima è quella del Terzo mondo, che l'Europa coraggiosamente ha imboccato con la convenzione di Lomè.

Un rapporto sempre più stretto non tanto in ragione del miglioramento delle ragioni di scambio, che hanno subito una paurosa inversione nel corso di questi ultimi anni, ma anche e soprattutto attraverso un collegamento più profondo fra culture e politiche.

La strada della cooperazione battuta così fruttuosamente a Lomè ha portato persino — per ricordarne un aspetto — alla creazione di unità di conto che sono il primo esempio di una vera e propria moneta europea di scambio.

Ed infine il confronto con la Cina. Ho letto attentamente tutti gli interventi del citato dibattito parlamentare e alla Cina non ho trovato cenni.

Eppure mi pare molto strano che un popolo di 900 milioni di abitanti che si è aperto attraverso le « quattro modernizzazioni » verso le nuove tecnologie, che ha ricercato in questa direzione un rapporto nuovo con altri popoli e soprattutto con l'Europa, non

abbia avuto cittadinanza in un dibattito sull'Europa. La Cina è artefice di un messaggio articolato nella politica dei « tre mondi », che è stato già bollato in alcuni ambienti come reazionario e guerrafondaio, senza nessuna analisi critica, nessun desiderio di approfondimento.

Eppure quel messaggio, depurato dalle preoccupazioni nazionalistiche e dalla genericità sulle identità dei paesi del Terzo mondo, contiene una larghissima apertura e un possibile chiaro sostegno del ruolo che l'Europa può essere destinata ad esercitare.

La coscienza dei limiti penso debba farci avvertiti di fronte alla ricorrenza di espressioni immaginifiche come terza via, terza forza, autonomia, *partnership;* il ruolo dell'Europa è ancora tutto da costruire, il dibattito politico su un ampio disegno strategico europeo comincia ora, dopo anni di *querelle* sul vino e le carni e altre cose assai importanti ma non politicamente rilevanti sul piano di una logica politica europea.

Sgombri dalle illusioni e consapevoli dei limiti possiamo guardare con fiducia a un evento che affida alle forze politiche riunite nel Parlamento europeo eletto direttamente il compito di comporre un disegno politico di respiro — con il contributo di tutte le forze che ne costituiscono la pluralità in ideologie e culture e esperienze — perchè esso delinei l'identità dell'Europa, ne identifichi il ruolo come fattore dinamico verso equi rapporti internazionali, ne marchi la presenza attiva e omogenea in tutti i gangli decisionali che riguardano spazio, energia, disarmo, nuovo ordine economico internazionale, divisione internazionale del lavoro. Un ruolo comune, una convergenza di forze politiche la più ampia, una partecipazione popolare diretta e più consapevole, sono fattori che accelerano il processo intracomunitario di consolidamento e di sviluppo delle istituzioni sovranazionali, facilitano la correzione delle disarmonie e degli squilibri esistenti e degli strumenti necessari a realizzarle.

« La nostra epoca è caratterizzata da una crescente perfezione dei mezzi cui corrisponde la maggiore confusione dei fini ». Così Einstein. Ed è il costante ricondursi ai fini che — nonostante l'epoca — può animare questa prima grande occasione di dibattito sull'Europa promosso contemporaneamente in tutti e nove i Paesi che la compongono, e accendere quel senso dell'Europa che guidi coscienza popolare e classi politiche traendole dal culto del particolare.

Così spero sia anche per questo disegno di legge.

2. — Il presente provvedimento perviene alle Camere dopo un anno e mezzo dall'approvazione dell'Atto di Bruxelles. Primo fu il Parlamento italiano ad approvare quell'Atto; ultimo rischia di essere il Parlamento italiano ad approvarne il conseguente adempimento. È un premonitore rovesciamento del detto evangelico.

Che il Governo abbia dunque sciolto gli indugi dopo due anni di lunghe laboriose, trattative tra i partiti presentando il disegno di legge al vostro esame mi pare un segno positivo. Lo ha ricordato sia pure indirettamente il Presidente della 3ª Commissione quando — avviando l'esame delle Commissioni riunite — il 27 settembre scorso ha richiamato all'urgenza dei tempi e alla complessità degli adempimenti procedurali da esperire rispetto alla data già fissata per le operazioni di voto.

E mi pare un segno altrettanto positivo o per meglio dire emblematico quello che il Governo abbia accolto nel disegno di legge larga parte di un progetto ispirato dal Movimento federalistico europeo.

Non è qui tanto il merito che interessa, quanto il dato politico che ci riconduce alle origini del dibattito sull'Europa, un dibattito squisitamente politico che 21 anni di funzionalismo (peraltro non inutile) hanno appannato e isterilito.

Il dibattito sull'Europa ha dato largo spazio alle origini del federalismo, alla sua funzione di stimolo e ne ha riconosciuto i limiti, limiti che il nuovo corso, caratterizzato — come si è detto — dall'inserimento nel disegno europeo di nuove forze politiche, oltrepassa per coinvolgere masse sempre crescenti di cittadini.

L'elezione europea proprio dunque per questi significati deontologici si presta ad af-

fermazioni di opinione pubblica destinate ad essere tanto più ampie e costruttive quanto più capillare ed obiettiva si sarà dimostrata la capacità di diretto rapporto tra essa e le forze politiche; la legge elettorale non può mancare quindi l'obiettivo di essere un tramite efficace di questo rapporto.

È con questa consapevolezza che si è svolta, in Senato, la trattazione del disegno di legge, fra la fine di settembre e la prima decade di ottobre, presso le due Commissioni riunite. Una prima serie di sedute è stata dedicata ad un esame generale del provvedimento, e a conclusione di queste si è convenuto unanimemente sull'esigenza di pervenire ad una normativa capace di raccogliere il consenso, il più largo possibile, dei gruppi politici.

La ricerca di soluzioni equidistanti e compensative sui punti nodali — identificati nel sistema elettorale, nel voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità, nel problema delle incompatibilità e delle cause di ineleggibilità, nonchè nelle particolari esigenze espresse dalle minoranze linguistiche — è stata quindi compiuta da un Comitato ristretto, composto da rappresentanti di tutti i Gruppi politici (e precisamente, dai senatori Ajello, Ariosto, Artieri, Balbo, D'Angelosante, Mancino, Orlando, Romagnoli Carettoni Tullia e Venanzetti), al quale hanno anche collaborato, oltre ai senatori Sarti, Campopiano, Occhipinti e Vinay, i rappresentanti del Governo, Sottosegretari agli affari esteri Sanza e all'interno Darida, ed esperti dei due Dicasteri.

In poco meno di un mese e mezzo di serrato dibattito, in sedici riunioni di comitato sono state confrontate le varie posizioni e studiate le soluzioni compositive intorno alle quali è stato alla fine possibile raggiungere un accordo unanime.

Tali soluzioni, accolte poi dalle Commissioni riunite in sede plenaria, formano un insieme di proposte emendative che migliorano e ampliano — come auspicato del resto dalla stessa relazione governativa — l'originario testo proposto al Parlamento.

a) *Il sistema proporzionale.* — La scelta proporzionale non ha comportato problemi. C'è consenso generale in Italia sul fatto che il sistema proporzionale garantisce, meglio di quello maggioritario, la rispondenza tra istituzione parlamentare e paese reale o, più precisamente, tra istituzione parlamentare e assetto pluripartitico. Da un punto di vista generale, e, tenuto conto delle prospettive di breve e medio periodo della Comunità, caratterizzate dall'inesistenza di un « Gabinetto » europeo effettivamente legato al funzionamento del Parlamento europeo, e, quindi dall'inesistenza di un problema di stabilità dell'esecutivo, la scelta del proporzionalismo (fatta in maniera più o meno integrale, da tutti i Paesi membri della Comunità, eccezion fatta per la Gran Bretagna) si impone come quella che meglio risponde alle peculiari esigenze di « rappresentatività », in funzione anche costituente, del primo Parlamento europeo eletto.

Rispetto al progetto governativo le Commissioni riunite hanno inteso accentuare l'accostamento al metodo della proporzionale pura, attraverso la costituzione del Collegio unico nazionale e del quoziente naturale per l'assegnazione dei seggi e l'istituzione dei collegi pluriregionali per l'assegnazione dei voti di preferenza.

Questa scelta rappresenta un ragionevole e onesto compromesso tra gli orientamenti della Democrazia cristiana, dichiaratasi a favore di circoscrizioni regionali e quelli dei partiti minori preoccupati del fatto di non poter raggiungere, in sede subnazionale il quoziente elettorale.

b) *Collegio unico nazionale.* — Entriamo ora nel dettaglio. Gli articoli 1, 2, e 22 prevedono la costituzione e il funzionamento del collegio unico nazionale, come collettore di tutti i voti validi ai fini della formazione del quoziente elettorale nazionale che si ricava dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti viene quindi effettuata in sede nazionale, attribuendosi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ogni singola lista. I seggi rimasti ancora da attribuire sono ri-

spettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato resti maggiori. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

Proporzionale pura dunque. Anche in questo caso si tratta dell'applicazione di criteri che, obiettivamente, paiono meno arbitrari di altri, come, per esempio, è il caso del sistema elettorale tedesco e francese ove, per l'attribuzione di seggi alle liste, si richiede il superamento della « soglia » minima del 5 per cento dei suffragi elettorali; o della legge per l'elezione della Camera dei deputati, in Italia, che prevede la correzione (qui abolita) del « più 1 », e che richiede, per l'ammissione al riparto del collegio unico nazionale, il ragiungimento di un *quorum* circoscrizionale, qui non richiesto, onde è consentita la piena utilizzazione dei voti « residui ».

Possiamo cioè affermare, anche nel confronto con gli altri stati europei che hanno adottato la proporzionale, che il disegno di legge emendato dalle Commissioni riunite realizza il massimo possibile di giustizia distributiva.

c) *Circoscrizioni elettorali.* — Al fine di consentire una equilibrata rappresentanza territoriale compatibile da un lato con la scarsità del numero di seggi da attribuire (81 contro i 630 delle elezioni per la Camera) e dall'altro con l'esigenza doverosa di sottoporre agli elettori una scelta preferenziale quanto più diretta, il disegno di legge emendato dalle Commissioni riunite suddivide il territorio della Repubblica in 5 anzichè in 9 Circoscrizioni. Come ogni criterio anche questo non può non essere in certa misura arbitrario. Il problema è di vedere se questo sia meno arbitrario di altri. Al di là delle scelte governative affidate al criterio di una certa contiguità geografica e di un certo equilibrio demografico, le Commissioni riunite hanno individuato nel parametro già adottato dall'Istituto centrale di statistica sulla divisione del paese in cinque aree (Italia Nord Occidentale, Nord orientale, Centrale, meridionale e insulare) un criterio non solo più rispondente alle esigenze ricordate, ma anche più praticabile per l'esercizio del voto all'estero. Nella prima circoscrizione, comprendente Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, possono presentarsi liste che vanno da un massimo di 22 a un minimo di 8 candidati; nella seconda (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) da 15 a 5 candidati; nella terza (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) da 16 a 6 candidati; nella quarta (Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria) da 19 a 7 candidati; nella quinta (Sicilia, Sardegna) da 9 a 3 candidati.

I seggi attribuiti in sede nazionale alle singole liste vanno ripartiti a livello circoscrizionale in ragione del quoziente elettorale di lista e assegnati ai candidati che nelle singole liste circoscrizionali hanno riportato il maggiore numero di preferenze.

A questo proposito si è tentato di applicare il sistema di ponderazione previsto dal disegno di legge governativo.

Ma il sistema di una doppia ponderazione che prevedesse insieme l'equilibrio tra la cifre elettorale del partito e la percentuale del voto di preferenza si è rivelato di difficile applicazione. D'altro canto l'adozione dell'uno o dell'altro criterio avrebbe privilegiato rispettivamente le regioni più popolose ma meno proclivi alle preferenze o quelle più piccole ma ad alta concentrazione di prefeernze. Si è ritenuto di dover introdurre il criterio della preferenza limitata a tre, nella prima circoscrizione, a due nelle successive tre e ad una nella quinta, come correttivo indiretto degli squilibri fra regioni. Ma in linea di principio a causa del numero ridotto dei candidati e della peculiare caratteristica di queste elezioni, si è ritenuto il criterio adottato sufficiente per l'equilibrio territoriale della rappresentanza.

L'articolo 12 consente infine l'ammissione — nelle circoscrizioni ove insistano — di liste di candidati eventualmente presentati da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese, tedesca e slovena mediante collegamento con altra lista presentata da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni.

d) *Il voto di preferenza.* — Quali i vantaggi e gli svantaggi del voto di prefeernza? I

vantaggi sono ovviamente più dell'elettorato che degli « stati maggiori » dei partiti. Il potere oligarchico cooptatorio di questi si ferma infatti alla formazione delle liste. Col metodo delle liste bloccate, il potere cooptatorio sarebbe stato invece assoluto.

La scelta operata dal disegno di legge è una scelta naturale dal punto di vista degli *standards* di una genuina democrazia rappresentativa ed una scelta opportuna sotto il profilo politico. Il Governo dimostra di avere lucidamente interpretato l'attuale momento allorquando motiva la sua scelta asserendo che « l'abolizione del voto di preferenza » in questo momento potrebbe invero produrre un distacco psicologico, agendo nel senso inverso di quello che la situazione generale e le circostanze consigliano ». Da parte socialista non si è mancato di cogliere il senso di tale preoccupazione; si legge infatti nell'edizione dell'« Avanti! », del 22 luglio scorso: « si potrebbe eludere il nodo della utilizzazione dei resti ritornando alla lista unica nazionale bloccata senza preferenze, ma dopo il voto di Trieste e dopo il *referendum* c'è ancora qualcuno che avrà il coraggio di proporre tale soluzione, con i rischi che corporta? Come reagirebbe l'elettore di fronte a liste da accettare a scatola chiusa? ».

Vorrei aggiungere che anche i recenti risultati delle elezioni nel Trentino Alto Adige confermano queste preoccupazioni.

Può essere utilmente richiamata, a questo punto, qualche indicazione offerta dalle « proiezioni elettorali ».

Secondo i risultati delle elezioni politiche del 20 giugno 1976 la ripartizione degli 81 seggi dovrebbe essere così articolata: 32 alla DC; 28 al PCI; 8 al PSI; 3 al PSDI; 2 al PRI; 5 al MSI (ma non si tiene conto della costituzione di Democrazia Nazionale); uno rispettivamente, al PLI, a DP e al PR.

Il danno reale per i partiti minori e per i partiti collegati non può derivare dal metodo di scrutinio dei quozienti naturali, che abbiamo sommariamente descritto e che è il più ragionevole dal punto di vista di una « fedele » rappresentazione degli esiti elettorali, bensì dall'entità numerica che tali quozienti assumono nella fattispecie dell'elezione europea: considerato che sono 81 i seggi riservati all'Italia e che la popolazione è di 55 milioni 155.993 unità, il rapporto per ogni deputato europeo da eleggere è di circa 453.000 voti. Se si guarda al fenomeno più con occhio europeo che italiano, è lo stesso sistema partitico europeo (in formazione) a fornire, già in via tendenziale, i correttivi e le compensazioni naturali. Mi riferisco alle macro aggregazioni di famiglie partitiche che si riconoscono in comuni matrici ideologiche e in comuni piattaforme programmatiche sul piano europeo.

Non dimentichiamo che quelle che sono da noi piccole o medie formazioni partitiche proprio sul piano europeo hanno una consistenza ed un rilievo di tutto rispetto. Va da sè, che in questa ipotesi l'elezione europea anticiperebbe certe conseguenze importanti per il futuro assetto partitico interno, al quale si arriverà comunque in occasione della seconda tornata elettorale europea e secondo le tendenze indicate nella prima parte della relazione.

e) *L'espressione del voto dei residenti fuori di Italia.* — Il voto *in loco* dei residenti nei Paesi della Comunità costituisce un'altra scelta cruciale, innanzitutto perchè è un fatto assolutamente nuovo nella prassi elettorale italiana. La praticabilità della scelta è peraltro condizionata ad intese bilaterali con gli Stati interessati.

In generale, va detto comunque che per il voto all'estero il disegno di legge distingue tra residenti nei Paesi dell'area comunitaria e residenti nei Paesi extra comunitari. Il voto *in loco* è consentito soltanto ai primi, mentre per i secondi è prevista la consueta possibilità, agevolata da misure di vario tipo, di rientrare per l'occasione in patria. L'organizzazione materiale del voto nei paesi comunitari è affidata agli uffici consolari; le sezioni all'estero dovranno comprendere un numero di votanti non superiore ai mille e non inferiore a 400. Possono votare all'estero anche coloro che vi si trovano per

motivi contingenti. Sono comunque previste misure per evitare e, se mai, penalizzare, i casi di doppio voto. Gli elettori nei paesi comunitari voteranno per le liste ricomprese nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Questo significa che presso le singole sezioni all'estero dovranno essere disponibili 5 e non 9 tipi di schede, con evidente vantaggio di semplificazione delle operazioni elettorali. Al qual proposito per garantire la segretezza del voto è previsto che, quando il numero delle schede da scrutinare è inferiore a 20, esse vengano assegnate ad altre sezioni dove vi sono più schede della stessa circoscrizione.

I problemi che sorgono da questa previsione normativa sono molteplici e complessi e il disegno di legge governativo ha offerto soluzioni che si sono ritenute incomplete. Nell'attuale stesura di cui l'articolo 25 è la chiave, sono introdotti notevoli e importanti emendamenti. Infatti, l'articolo 25 nel testo emendato dalle Commissioni riunite premette che la disciplina del voto degli elettori italiani residenti nei Paesi della Comunità avrà effetto quando mediante intese del Governo italiano con quelli dei singoli paesi comunitari, « saranno garantite le condizioni necessarie per la loro completa attuazione, nel rispetto della parità tra i partiti politici italiani e dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e della libertà del voto », senza pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani.

Il terreno per queste intese è già in parte preparato. Esiste una risoluzione del Parlamento europeo dl 15 giugno 1977 che approva un documento illustrativo dell'onorevole Patijn (il socialista olandese al cui nome è legato il progetto di convenzione per l'elezione europea) col quale si raccomanda ai governi e ai parlamenti nazionali di garantire a tutti i cittadini la possibilità di votare in occasione dell'elezione europea e si chiede ai Paesi interessati di darsi mutua assistenza affinchè i rispettivi cittadini possano votare per le liste dei Paesi di origine.

Si tratta ora di verificare concretamente questa disponibilità e di procedere celermente alla stipula delle « intese bilaterali ». Il poco tempo disponibile costituisce a questo riguardo il maggiore problema. Ma non è solo il poco tempo disponibile. L'articolo 25 nel testo emendato scioglie in gran parte il nodo della precedente stesura che ne accentuava una vera e propria portata sospensiva perchè ancora a condizioni oggettive le finalità, i contenuti, l'indicazione degli strumenti. Delle finalità e dei contenuti abbiamo detto.

Quanto agli strumenti essi sono costituiti dalle note verbali che testifichino le intese raggiunte, dall'accertamento del Governo, dalla consultazione della competente Commissione parlamentare e da decreti attuativi dei Ministeri dell'interno e degli esteri.

Mentre dunque per quanto riguarda l'atteggiamento degli otto Paesi della Comunità è già stata avviata una azione esplorativa per accertare in che misura i vari governi intendano realizzare le buone disponibilità espresse in occasione del sondaggio della « missione Guazzaroni » conclusasi nel giugno della scorso anno; per quanto riguarda le parti politiche, esse, concordando gli emendamenti agli articoli 26 e successivi del testo governativo, hanno non solo posto limiti concreti e oggettivamente accettabili, ma hanno migliorato, in tutto l'articolato del titolo VI, le condizioni per l'esercizio del voto, introducendo innovazioni nella compilazione degli elenchi, nell'anticipo delle operazioni di preparazione del voto all'estero, nella unificazione della giornata elettorale prevista in Italia per il 10 giugno in linea con la maggior parte delle scelte di altri paesi. Gli altri problemi: disponibilità di locali, ordine pubblico, dislocazione del voto in giorni diversi, sono tutt'altro che insolubili.

Nel corso del dibattito sulla ratifica dell'Atto di Bruxelles non vi è stata parte politica che non abbia rilevato con sdegno il fatto che siano 1.784.319 gli italiani calcolati residenti negli otto Paesi, che solo 404.186 di

essi siano ancora iscritti nelle liste elettorali, e che solo 55.871 elettori abbiano votato il 20 giugno 1976.

Gli adempimenti complessi sia pure sommariamente descritti porranno agli uffici consolari seri problemi: di qui la ragione dell'articolo 54 che prevede l'assunzione a tempo di 100 impiegati e il miglioramento delle norme dirette a facilitare le operazioni di voto, a alleviare il disagio degli elettori, e a consentire la partecipazione, anche nel corso della fase preparatoria, alle operazioni elettorali.

Vorrei concludere questo argomento sottolineando non solo l'impegno primario a rendere per la prima volta giustizia verso coloro che il senatore Marchetti ha definito « europaria », ma la opportunità che dalla felice conclusione dei negoziati con gli altri paesi e da un corretto e soddisfacente risultato di questa operazione si tragga motivo per ottenere una più ampia partecipazione dei nostri connazionali alla vita politica e amministrativa dei comuni di residenza nei paesi della Comunità.

f) *Compatibilità dei mandati.* — Circa il doppio mandato, realisticamente c'è da ammettere la sua utilità contingente ai fini di un potenziamento delle istituzioni comunitarie: la contemporanea presenza di importanti *leaders* dei partiti europei nei parlamenti nazionali assicura il necessario coordinamento tra i due livelli istituzionali. Ma occorre che il doppio mandato — che è una semplice « facoltà » e non « un obbligo » in senso proprio —, trovi una circostanziata e limitata applicazione. Nei casi diciamo così ordinari, il doppio mandato presenta più rischi che vantaggi: esso è contrario ad una razionale divisione del lavoro politico (chi non conosce le lagnanze degli attuali parlamentari europei circa gli *stress* da ubiquità?); è contrario ad uno dei parametri dello « sviluppo politico » quello cioè della differenziazione (ed autonomizzazione) delle strutture e dei ruoli politici ai vari livelli. Il problema di un efficace coordinamento con i parlamentari nazionali potrebbe essere risolto con espedienti meno equivoci del doppio mandato: per esempio, attraverso un meccanismo che assicuri la partecipazione a titolo consultivo dei parlamentari europei alle sedute di talune commissioni e a sedute plenarie dei rispettivi parlamenti nazionali.

Le Commissioni riunite hanno comunque ritenuto a maggioranza di riprodurre la norma contenuta nell'articolo 5 dell'atto di Bruxelles che prevede la compatibilità dei due mandati.

Da notare infine che l'allargamento dei collegi ha indotto le Commissioni a trasformare le cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità. A quelle già previste dall'articolo 6 della Convenzione Europea se ne sono aggiunte altre tre: non sono compatibili col mandato parlamentare europeo la qualità di presidente e di assessore regionale, nonchè di sindaco di comune con più di 200.000 abitanti.

g) *Liste e operazioni elettorali.* — Quanto ai requisiti per la presentazione delle liste, nessuna sottoscrizione di firme è richiesta nei casi in cui la presentazione è fatta dai partiti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislature in corso, mentre per formazioni politiche nuove occorre la sottoscrizione di non meno di 30 mila, e non più di 35 mila elettori.

Il disegno di legge prevede che i comizi elettorali per l'elezione europea siano convocati 50 giorni prima della data fissata per la consultazione (che, come è noto, cadrà fra il 7 e l'11 giugno 1979).

Per quanto riguarda le modalità delle votazioni e dello scrutinio, la surrogazione, il contenzioso e quanto altro non ricordato nella presente relazione, salvo quanto disposto dall'Atto comunitario del 20 settembre 1976, si rinvia in larghissima misura alle norme già note della legge per le elezioni della Camera dei deputati.

* * *

3. — Alla luce dei parametri di democrazia rappresentativa — in particolare: rigorosa proporzionalità della rappresentanza popolare e « giusta » dimensione dei collegi elettorali, ove per tale si intende quella che consente la non simbolica espressione del voto di preferenza — il disegno di legge italiano appare ragionevolmente equilibrato rispetto ai sistemi già adottati dai paesi membri della Comunità. Come è noto, in Gran Bretagna, dopo un non convinto tentativo del Governo di introdurre il sistema proporzionale, la Camera dei Comuni è ritornata al tradizionale sistema maggioritario e ciò nonostante le vivaci insistenze dei liberali che reclamavano il diritto ad una adeguata rappresentanza a Strasburgo. In Francia è stato adottato il sistema proporzionale (abbandonato dunque il sistema maggioritario uninominale a doppio turno), ma secondo una formula « corretta » e col collegio unico nazionale a liste bloccate. In Germania dopo il tentativo del Governo di fare adottare il collegio unico nazionale (nel quadro del proporzionalismo « corretto »), il Bundesrat si è pronunciato a favore della presentazione di liste autonome per Laender.

Proporzionalismo e collegi unici nazionali anche in Olanda, Danimarca e Lussemburgo. In Belgio, proporzionalismo e circoscrizioni regionali « etniche ». Rimane isolato l'esempio dell'Irlanda dove, anche per l'elezione europea troverà applicazione il sistema del « voto singolo trasferibile » che consente praticamente di votare per più candidati appartenenti a liste diverse e di ridurre al minimo la dispersione dei voti.

Il progetto italiano va giudicato oltre che alla luce di parametri astratti, soprattutto in base agli obiettivi che si ritiene debbano conseguirsi con la elezione europea. Questi obiettivi fondamentalmente si riferiscono a due ambiti e sistemi politici distinti: quello sopranazionale europeo e quello nazionale.

Con riferimento al primo si tratta di dar vita (anzi di trasformare) una istituzione parlamentare nel modo più rappresentativo e legittimato possibile. Sotto questo profilo dobbiamo parlare di rappresentatività e di legittimazione complessive del Parlamento europeo e di rappresentatività e legittimazione pro quota di esso, avuto riguardo alle singole rappresentanze nazionali. Le caratteristiche complessive non sono evidentemente la mera somma aritmetica delle caratteristiche delle singole porzioni tanto più che le legislazioni elettorali interne, in materia europea, differiscono da Paese a Paese. Tali legislazioni rispondono a situazioni politiche differenti e a diversi atteggiamenti (delle classi politiche, e della opinione pubblica) nei confronti della Comunità e del processo di integrazione sovranazionale.

In Francia, per esempio, e in Danimarca, ove è stato addirittura costituito un « fronte nazionale contro la Comunità », collegio unico nazionale e liste bloccate rispondono a precise esigenze delle *leaderships* politiche nazionali in ordine ad una più incisiva rappresentanza (e tutela « nazionale ») sul piano europeo.

L'elettorato francese o danese potrà premiare o punire i partiti anti comunitari ma non scegliere tra i candidati. Questa limitazione del voto di preferenza comporterà, di fatto, una minore legittimazione sostanziale delle rispettive rappresentanza all'esercizio del ruolo europeo: un modo — non nascondiamocelo — questo, per sminuire in certa misura la portata sovranazionale dell'elezione europea e per condizionare gli ulteriori sviluppo dell'integrazione. Le stesse dichiarazioni del presidente Giscard d'Estaing rese la settimana scorsa stanno a testimoniarlo.

Con riferimento all'ambito interno dei sistemi politici nazionali, obiettivo principale da conseguirsi con l'elezione europea dovrebbe essere quello di rafforzare la prassi democratica, tipica dei regimi occidentali, mediante l'incentivazione della partecipazione politica popolare.

Un contributo in più per migliorare lo *status* dei cittadini da « sudditi » a « partecipanti ».

A questo punto, non può farsi a meno di interrogarsi più specificamente sulla sorte del nostro sistema politico: se è vero che i sistemi elettorali (e dunque in primo luogo,

le leggi elettorali) influiscono sui sistemi politici e sui sistemi partitici — per cui il sistema maggioritario favorirebbe il bipartitismo e quello proporzionale il pluripartitismo — quale sarà l'impatto della nostra legge elettorale « europea »? La risposta è che non ci saranno, in via immediata, conseguenze di rilievo per l'assetto partitico e che, comunque, « l'effetto Europa » discenderà direttamente nel nostro sistema politico dai processi già in atto sul piano europeo anche se il progetto emendato risulta migliorativo per quanto concerne il metodo di scrutinio della nostra tradizionale legislazione elettorale.

Onorevoli senatori, il disegno di legge, nel testo emendato dalle Commissioni riunite, ha già avuto nella sede referente il massimo consenso delle parti politiche. I 45 giorni di intenso lavoro svolto non sono trascorsi invano.

Se vi è infatti una occasione di dimostrare ampiezza di consenso questa è proprio quella che ci deriva dal comune impegno europeo che va verificato proprio in questo transito indispensabile verso l'obiettivo, previsto dall'articolo 7 dell'Atto comunitario del 20 settembre 1976, di una legge elettorale uniformemente valida per tutti gli elettori europei.

Voglia il Senato farsene unanimemente testimone.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

27 settembre 1978

La Commissione Programmazione e Bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I rappresentanti dell'Italia all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono riportati nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residui.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per ottantuno e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Identico.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2.

Identico.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

ELETTORATO - ELEGGIBILITÀ - COMPATIBILITÀ

Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il primo giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale avranno compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233 e successive modificazioni.

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il primo giorno fissato per le elezioni.

Art. 5.

In materia di compatibilità alla carica di rappresentante all'Assemblea della Comunità europea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'atto relativo alla elezione dei rappresentanti nell'Assemblea stessa approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150.

Art. 6.

Non sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea:

a) i presidenti delle giunte regionali;

b) gli assessori regionali;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO II

ELETTORATO - ELEGGIBILITÀ - COMPATIBILITÀ

Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

La carica di rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale;

(Segue: *Testo del Governo*)

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni di ammissione della candidatura di cui all'articolo 13 della presente legge e 23, ultimo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.

Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduto dalla formale presentazione delle dimissioni.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

I comizi elettorali per la elezione dei rappresentanti italiani all'Assemblea della Comunità europea sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 50° giorno antecedente quello della votazione.

La data della convocazione degli elettori è fissata per il giorno del sabato compreso nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo primo, dell'Atto relativo alla elezione dei rappresentanti nell'assemblea, approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea e quelli per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

c) sindaco di comune con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7.

Identico.

Identico.

Soppresso.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonchè la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro del-

(Segue: *Testo del Governo*)

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea danno avviso dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, alle comunità italiane del luogo, a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8.

Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal Primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni per un periodo corrispondente a quello della durata in carica dell'Assemblea della Comunità europea.

Art. 9.

Presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'Ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente della Corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

l'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonchè a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).
Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.	
Art. 10.	Art. 10.
Presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione, l'Ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.	*Identico.*
Art. 11.	Art. 11.
Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.	*Identico.*
Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.	*Identico.*
Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.	*Identico.*
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:	*Identico:*
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito	*a*) *identico*;

(Segue: *Testo del Governo*)

della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 32.

Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera *b*) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Art. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte dal seguente numero di elettori:

non meno di 10.000 e non più di 12.500, nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 6.000.000 di abitanti;

non meno di 7.500 e non più di 10.000, nelle circoscrizioni con popolazione da 5 milioni a 6.000.000 di abitanti;

non meno di 5.000 e non più di 7.500, nelle circoscrizioni con popolazione da 4 milioni a 5.000.000 di abitanti.

Nelle circoscrizioni formate da più regioni, i sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di comuni di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento dei minimi fissati al secondo comma, pena la nullità della lista.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31.

Identico:

a) *identico*;

b) *identico*.

Art. 12.

Identico.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

(Segue: *Testo del Governo*)

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo. Quando il numero dei rappresentanti da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Identico.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero massimo e non inferiore al minimo indicati nell'allegata tabella *A*.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

(Segue: *Testo del Governo*)

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali circoscrizionali, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

Art. 13.

L'ufficio elettorale circoscrizionale decide, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in ordine all'ammissione delle liste dei candidati. Le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonchè per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Identico.

Art. 13.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 14.

L'elettore può manifestare una preferenza, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei rappresentanti da eleggere è fino a otto, non più di due nelle altre.

Art. 15.

Le schede debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Art. 16.

La consegna del materiale di cui all'articolo 30 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, viene effettuata nelle ore antimeridiane del giorno fissato per le elezioni.

Art. 17.

L'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 13 del giorno fissato per la votazione, con le modalità di cui all'articolo 41

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 14.

L'elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima circoscrizione; non più di due nella seconda, terza e quarta circoscrizione ed una nella quinta circoscrizione .

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12.

Art. 15.

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

Identico.

Soppresso.

Art. 16.

Compiute le operazioni previste dall'articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, e successive modificazioni, il pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente del seggio dà luogo, senza interruzione, alle operazioni di firma da parte degli scrutatori e di bollo delle schede nonchè alle altre previste dagli articoli 45 e 46 del predetto testo unico e successive modificazioni e dichiara, quindi, aperta la votazione, che prosegue fino alle ore 22.

Alla predetta ora il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nei locali del seggio, rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente del seggio, ricostituito l'ufficio, dichiara riaperta al votazione, che prosegue fino alle ore 20 dello stesso giorno.

Dopo che gli elettori hanno votato il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, e successive modificazioni; successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno nell'osservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea della Comunità europea approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, dà inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro dodici ore dal loro inizio.

TITOLO V

SCRUTINIO

Art. 18.

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente all'ufficio elettorale provinciale il plico chiuso e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

Soppresso.

Soppresso.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

TITOLO V

SCRUTINIO

Art. 17.

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigil-

(Segue: *Testo del Governo*)

sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 82 del testo unico suddetto, nonchè, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, le cassette, le urne, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 19.

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

3) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascuna lista, moltiplicando il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti di lista validi espressi nella provincia.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonchè i plichi di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

lato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonchè, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.

Art. 18.

Identico.

1) *identico;*

2) *identico.*

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 31, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Una copia del verbale di completamento delle operazioni della sezione nonchè un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 38 nonchè delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 19.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30, compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonchè un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonchè delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale;

3) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

4) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residuati. L'estratto del verbale viene trasmesso, in plico sigillato, mediante corriere speciale;

5) determina per tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 31 e con le modalità di cui al numero 3) dell'articolo 19 la cifra individuale dei singoli candidati della circoscrizione sulla base della somma dei voti di preferenza da essi ottenuti nelle predette sezioni;

6) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma delle cifre individuali ottenute da ogni candidato nelle singole province nonchè di quella di cui al precedente numero 5);

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

(Segue: *Testo del Governo*)

7) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale proclama, quindi, eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati seguendo la graduatoria prevista dal numero 7) del primo comma.

Art. 22.

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 4) dell'articolo 21, provvede al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste di candidati.

A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ciascuna lista, alla somma dei voti residuati riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.

Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati; a parità di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4) *identico.*

Soppresso.

Art. 21.

L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estrati dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al numero 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

Soppresso.

Soppresso.

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo con-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

trassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato

(Segue: *Testo del Governo*)

I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora ad una circoscrizione, a seguito delle operazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti, venga assegnato un seggio in più di quelli spettanti, il seggio assegnato alla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui-quoziente circoscrizionale più basso viene attribuito alla stessa lista in altra circoscrizione seguendo la graduatoria di cui al quarto comma, sino ad arrivare alla circoscrizione alla quale è stato attribuito un numero di seggi inferiore a quello spettante.

Se i seggi assegnati in più sono due o più, lo slittamento di cui al comma precedente si effettua iniziando dalla lista che nella circoscrizione ha il rapporto voti residui-quoziente circoscrizionale più basso.

Se ad avere assegnato un numero di seggi superiore a quello spettante sono due o più circoscrizioni, l'operazione di cui ai commi precedenti si effettua seguendo l'ordine con

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

il quale le circoscrizioni sono indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati già proclamati eletti dall'ufficio elettorale circoscrizionale, l'Ufficio elettorale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quarto comma.

L'Ufficio elettorale nazionale comunica agli uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto in unico esemplare apposito verbale, che viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 23.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma dell'articolo 22, proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti a norma del presente articolo e a norma dell'articolo 21.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

L'Ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 22.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4 dell'articolo 20.

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea, la quale ne rilascia ricevuta.

Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

Art. 25.

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DI ALTRI PAESI

Art. 26.

Le norme del presente titolo per la disciplina del voto degli elettori italiani residenti nei Paesi della Comunità avranno effetto a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato, emesso dal Ministro degli affari esteri di concerto con quello dell'interno, attestante per ciascun Paese della Comunità che sono state raggiunte le intese idonee a garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 25.

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle

(Segue: *Testo del Governo*)

norme stesse, nel rispetto dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica e dei princìpi della segretezza e della libertà del voto.

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al primo giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Art. 27.

Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è stata anno-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

Il Governo, sentita la competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui al secondo comma e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

Identico.

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tata nelle liste elettorali la condizione di residente all'estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno all'Assemblea della Comunità europea presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

Possono esprimere il proprio voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non è stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonchè i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato.

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

Art. 28.

Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Art. 29.

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l'annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo 1979 al Consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente nonchè i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del Consolato.

Identico.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Entro il 15° giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

comma dell'articolo 27 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 27 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perchè apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del quarto comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, ricevuta assicurazione telegrafica della iscrizione nelle liste elettorali da parte del comune competente, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dell'articolo 31.

Art. 30.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria ed i vice consolati di prima categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari dipendenti e degli uffici consolari che saranno loro aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopraindicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

colo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonchè della località della votazione.

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perchè apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

Gli elettori di cui al presente articolo che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, ricevuta assicurazione telegrafica della iscrizione nelle liste elettorali da parte del comune competente, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dell'articolo 30.

Art. 29.

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari dipendenti e degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica ai capi degli uffici consolari, di cui all'articolo 30, il numero complessivo degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, determinato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 27. La comunicazione deve pervenire non oltre il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 400. L'assegnazione degli elettori tra le sezioni istituite è fatta per ordine alfabetico, indipendentemente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal comma precedente, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 30.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il 30 aprile 1979.

Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 400. L'assegnazione degli elettori tra le sezioni istituite, ove in una località vi siano più sezioni, è fatta per ordine alfabetico, indipendentemente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.

Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del Centro elettronico del Servizio elettorale.

Quando in una località non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare.

Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto

(Segue: *Testo del Governo*)

Il capo dell'ufficio consolare provvede a reperire e ad arredare le sezioni elettorali osservando, per quanto è possibile, le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, in modo da assicurare, comunque, la segretezza del voto.

Art. 32.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perchè vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a nor-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell'ufficio consolare.

Il capo dell'ufficio consolare provvede a reperire e ad arredare le sezioni elettorali osservando le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in modo da assicurare la segretezza del voto; si adopera, inoltre, su richiesta dei rappresentanti di cui al n. 1) del successivo articolo 31, a reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale, anche a titolo oneroso.

Art. 31.

Identico:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perchè vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonchè per l'azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all'articolo 25;

2) *identico.*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

Le designazioni di cui al primo comma, numero 1, del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, numero 2, sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del quarto comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 33.

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 31 è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate, che siano idonei all'ufficio.

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

Art. 32.

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate, che siano idonei all'ufficio.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 34.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina, tra gli elettori italiani residenti nella circoscrizione consolare, sentiti i rappresentanti di cui al punto 1 del precedente articolo 32, cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Il segretario è nominato dal presidente tra gli elettori della circoscrizione consolare.

Art. 35.

È escluso dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del precedente articolo 31, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi membri della Comunità europea.

Art. 36.

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori;

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 32, ultimo comma;

4) un'urna per la votazione;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 33.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.

Identico.

Art. 34.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 35.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

4) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

3) un modulo per la registrazione degli elettori votanti.

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4 del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 37.

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del quarto comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'articolo 31, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 29 ovvero la certificazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

All'atto della votazione l'ufficio elettorale di sezione annota sul modulo corrispondente alla circoscrizione, alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, cognome, nome, data e luogo di nascita dell'elettore stesso.

Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui il seggio è dotato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5) *identico;*

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma del precedente articolo 30.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

Soppresso.

Identico.

Art. 36.

Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sezioni istituite a norma dell'articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 28 ovvero la certificazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'elenco di cui al n. 6 del primo comma dell'articolo 35.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 31 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, numero 136.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell'ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione all'attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea della Comunità europea approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a dieci, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell'articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all'estero ai sensi del presente titolo.

Identico.

Identico.

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell'ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l'ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste sigillate con il timbro della sezione.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 38.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma dell'ottavo comma del presente articolo.

Di tali circostanze viene fatta menzione nell'estratto.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiore a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

Identico.

Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall'inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361.

Identico.

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

Identico.

Identico.

L'estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del nono comma del presente articolo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 38.

I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell'ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell'ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonchè i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

Il plico contenente l'esemplare del verbale, invece, dovrà essere inoltrato alla Corte d'appello di Roma.

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell'ufficio consolare, perchè ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l'urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell'ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici.

Art. 39.

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 27 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 37.

Identico.

Identico.

Il plico contenente l'elenco degli elettori e quello contenente l'esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla Corte d'appello di Roma.

Identico.

Identico.

Art. 38.

Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

Art. 40.

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 31 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 41.

È consentita per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea la votazione degli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione stessa nel rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti Paesi ed il Governo italiano.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39.

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituita a norma dell'articolo 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di Corte di cassazione ed ai consiglieri di Corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 40.

Identico.

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Art. 42.

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 26, non possano avere effetto le norme del presente titolo.

TITOLO VII

SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 43.

Il rappresentante che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dalla ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Inserito, in un testo coordinato, dopo l'articolo 49, nel TITOLO IX.

TITOLO VII

SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 44.

Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 42.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 45, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Art. 45.

Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 46.

Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

Identico.

Identico.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
rappresentante dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.	
L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore.	*Identico.*
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.	*Identico.*
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.	*Identico.*
I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.	*Identico.*
All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.	*Identico.*
Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di ur-	*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

genza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione a norma del successivo articolo 47, immediatamente devono essere trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Art. 47.

Le sentenze pronunciate dalla corte d'appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

Art. 48.

L'ufficio elettorale centrale comunica alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea le surrogazioni disposte in base alle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea le surrogazioni disposte in base alle

(Segue: *Testo del Governo*)

sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'ufficio predetto, preso atto di tutte le sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione.

Art. 49.

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 50.

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 51.

Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti all'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea, par-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

sentenze che abbiano deciso irervocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

L'Ufficio predetto, preso atto di tutte le sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria dell'Assemblea della Comunità europea.

Art. 47.

Identico.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della Comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

(*V. art. 42 del presente testo*).

Art. 52.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani all'Assemblea si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 51.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 53.

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti all'Assemblea possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonchè ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti nell'Assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 54.

Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di sei mesi e comunque non oltre trenta giorni dalla data della votazione, nei limiti di cento unità in eccesso del contingente già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.

A seconda delle esigenze il Ministero stabilisce, nei limiti del suddetto contingente di cento unità, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni esecutive ed ausiliarie.

Possono essere assunti a contratto secondo le norme del presente articolo i cittadini italiani di buona condotta, sana costituzione fisica e residenti da almeno un anno nel Poese ove ha sede l'ufficio consolare che procede all'assunzione. Per l'assunzione con mansioni esecutive e ausiliarie è richiesto rispettivamente il requisito minimo del possesso di licenza media inferiore e di licenza elementare o titolo di studio anche straniero equipollente. Ai fini della presente norma,

(Segue: ***Testo proposto dalle Commissioni riunite***).

Art. 52.

Identico.

Art. 53.

Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di nove mesi, nei limiti di cento unità in eccesso del contingente già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'equipollenza è riconosciuta in base a dichiarazione dell'ufficio consolare.

La retribuzione viene fissata nel contratto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e comunque non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni nello stesso Paese.

Art. 55.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia all'Assemblea della Comunità europea sono a carico dello Stato.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Identico.

Art. 54.

Il trattamento economico spettante, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai componenti del seggio è maggiorato di lire 25.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, la autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio 1979.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

Art. 55.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea a norma dell'articolo 31, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 36, per il trattamento di missione di dipendenti del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunità, nonchè alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 38, si provvederà con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 30.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione e per il lavoro straordinario di dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunità, nonchè alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37. si provvederà con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno al cassiere del Ministero degli affari esteri.

Identico.

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA *A*

Circoscrizioni elettorali

	Regioni	Capoluogo della circoscrizione
I	Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria	Torino
II	Lombardia	Milano
III	Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia	Venezia
IV	Emilia Romagna-Marche	Bologna
V	Toscana-Umbria	Firenze
VI	Lazio-Sardegna	Roma
VII	Abruzzi-Molise-Puglia	Bari
VIII	Campania-Basilicata	Napoli
IX	Sicilia-Calabria	Palermo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

TABELLA *A*

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione	Numero dei candidati	
		Massimo	Minimo
I. — ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia)	Milano	22	8
II. — ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romagna)	Venezia	15	5
III. — ITALIA CENTRALE (Toscana-Umbria-Marche-Lazio)	Roma	16	6
IV. — ITALIA MERIDIONALE (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli	19	7
V. — ITALIA INSULARE (Sicilia - Sardegna)	Palermo	9	3

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA *B*

Modello della scheda di Stato per la elezione dei rappresentanti dell'Italia alla Assemblea dei popoli degli Stati riuniti della Comunità europea

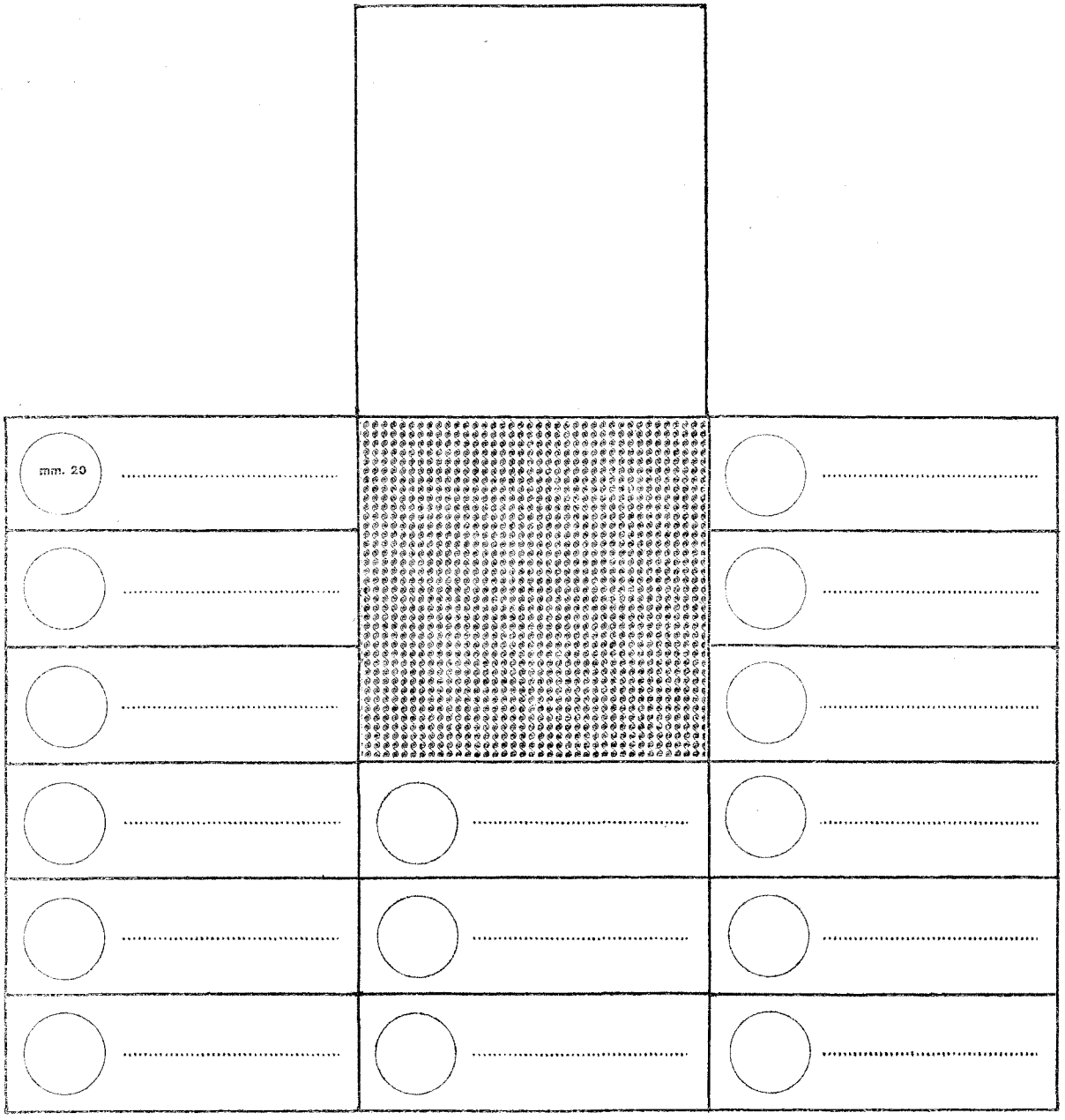

N. B. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto interamente da grafatura. Se le liste superano il numero di dodici saranno utilizzate le caselle più basse dello spazio centrale.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA ALLA ASSEMBLEA DEI POPOLI DEGLI STATI RIUNITI DELLA COMUNITA' EUROPEA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

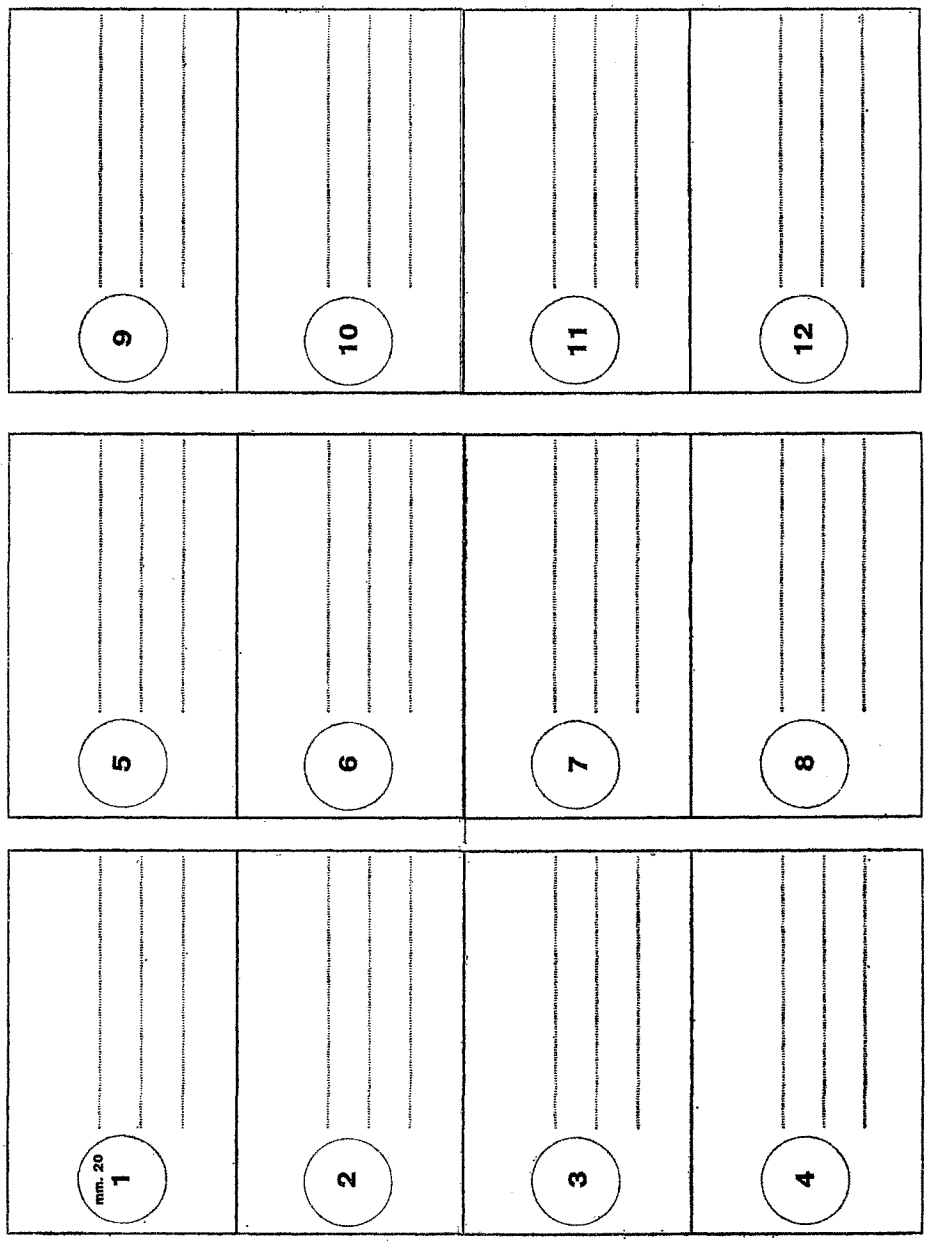

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Qualora il numero dei contrassegni debba essere superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5 o 6 al massimo. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 18 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra e destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA *C*

Parte esterna della scheda di cui alla tabella B

Elezione dei Rappresentanti dell'Italia all'Assemblea della Comunità Europea

.....

(data della elezione)

(1) ..... Circoscrizione

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO

(1) La leggenda deve essere completata con l'indicazione del numero romano della Circoscrizione e col nome delle Regioni che fanno parte della Circoscrizione stessa.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Tabella C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA B

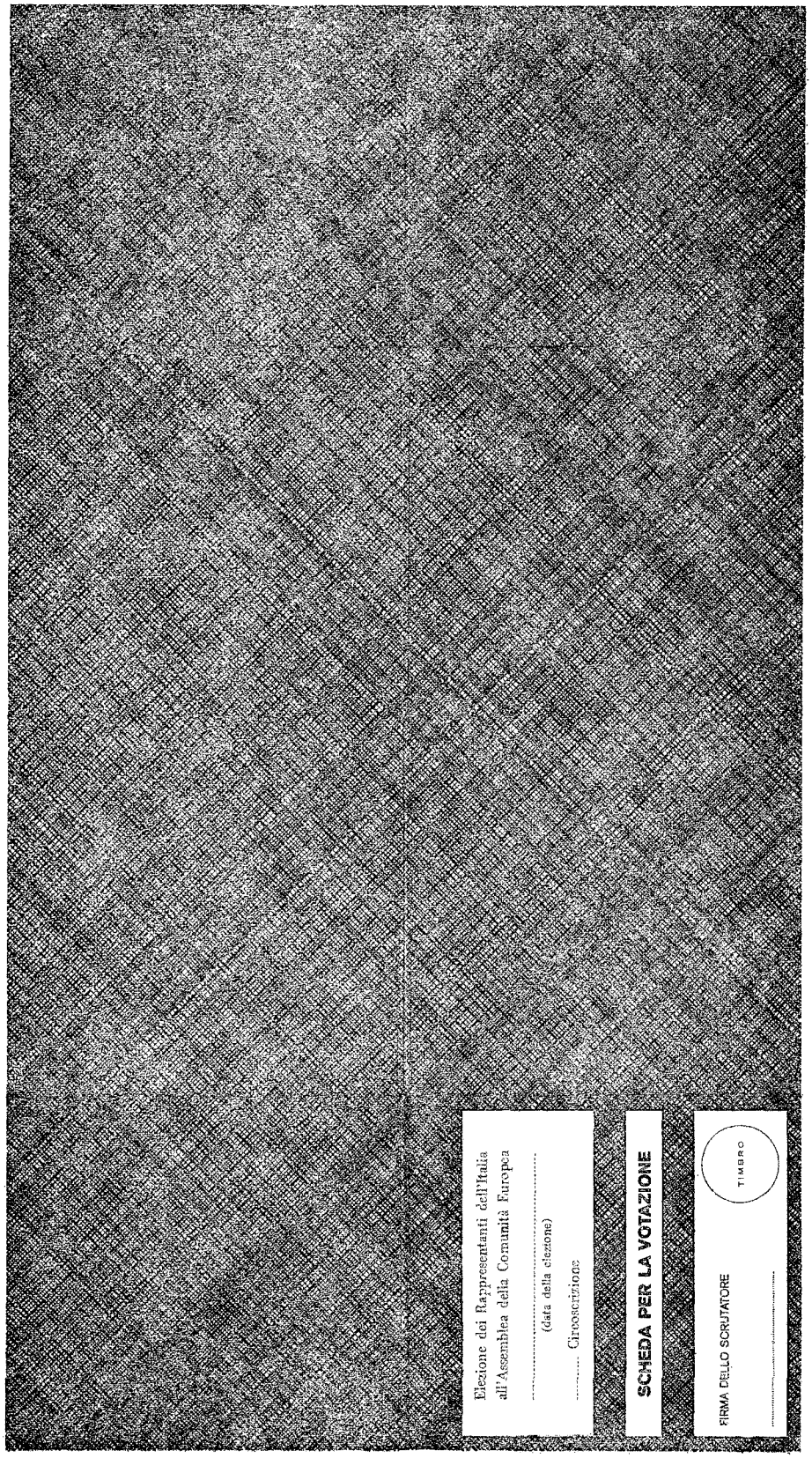

(1) La leggenda deve essere completata con l'indicazione del numero romano della Circoscrizione.